

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2563**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TOMBESI, DE CAROLIS, FEDERICO, PEZZATI, ROSSI
di MONTELERA, TESINI ARISTIDE***Presentata il 30 novembre 1978*

Modifica dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978, n. 714, relativo al riordinamento dell'Ente autonomo del porto di Trieste

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978, n. 714, deriva dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, per la ratifica e l'esecuzione degli accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmati ad Osimo il 10 novembre 1975.

In detti accordi e più precisamente in quello sulla promozione della collaborazione economica è previsto di incoraggiare una più stretta e permanente cooperazione tra i porti dell'Adriatico del Nord al fine di renderli nel complesso più efficienti e più economici, e quindi più concorrenziali per l'approvvigionamento dei Paesi terzi. Secondo l'accordo devono essere le autorità portuali dei due Paesi a realizzare questa cooperazione e ad esse viene infatti raccomandato di stabilire concreti programmi in questo senso.

Allo scopo di mettere in grado l'Ente del porto di Trieste di far fronte a questi impegni e a questa nuova prospettiva il predetto decreto attribuisce all'ente nuo-

vi compiti, anticipa alcuni contenuti della riforma delle gestioni portuali attualmente all'esame del Parlamento ed inoltre prevede nel testo che l'ente sia organizzato sulla base dei principi della imprenditorialità dell'azione e della autonomia patrimoniale finanziaria, amministrativa e contabile.

In questa impostazione il citato decreto presidenziale prevede che l'Ente possa effettuare autonomamente operazioni connesse con lo sviluppo del porto e della sua efficienza, ne amplia le attribuzioni, ed infine per consentirgli maggiori possibilità finanziarie, gli assegna un fondo di dotazione.

Il decreto non affronta però in maniera concreta il problema dell'autofinanziamento dell'Ente che pur appare essenziale per fargli conseguire l'autonomia che lo stesso decreto si prefigge.

Anche tenendo conto di quanto avviene in porti stranieri che hanno raggiunto un elevato sviluppo, un mezzo importante

per realizzare questa autonomia, è la devoluzione all'Ente di tutte le tasse ed in genere dei proventi che vengono realizzati con le attività portuali. In questo senso appare insufficiente quanto previsto all'articolo 4 del citato decreto che attribuisce all'ente solo alcuni di questi proventi, mentre per il restante fabbisogno prevede il mantenimento a carico dello Stato del contributo annuo stabilito dalla legge 9 luglio 1967, n. 589, modificata con la legge 14 agosto 1971, n. 822.

La presente proposta, anche in armonia con quello che era stato l'originario indirizzo del Ministero della marina mercantile e l'unanime indicazione che era venuta dalla Commissione interparlamentare prevista dalla citata legge 14 marzo 1977, n. 73, di ratifica, si prefigge invece di ottenere la devoluzione all'Ente di tutti i proventi e le tasse portuali limitando la funzione del contributo a carico dello

Stato alla sola eliminazione del disavanzo pregresso.

In questo senso l'articolo unico prevede la sostituzione dell'articolo 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica e qui elenca tutti i proventi che dovrebbero venir devoluti all'Ente porto, garantendo così autonomia finanziaria e responsabilizzazione alla gestione dell'Ente.

Inoltre prevede sempre nello spirito della autonomia dell'Ente, che lo stesso amministri i fondi stanziati dallo Stato per opere marittime e portuali, nonché la facoltà all'Ente, per reperire fondi da destinare all'assolvimento dei propri compiti di istituto, di contrarre mutui prestiti obbligazionari e fare altre operazioni finanziarie, assistito da garanzia statale o regionale.

In tal caso i contributi dello Stato dovrebbero limitarsi alla copertura dei disavanzi maturati fino all'entrata in vigore della norma proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978, n. 714 è sostituito dal seguente:

« Oltre a quelli previsti dalle leggi vigenti, sono devoluti all'Ente, che provvede alla loro riscossione e percezione, in luogo e con i privilegi dello Stato, secondo le procedure in vigore:

a) la tassa prevista dall'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 117;

b) la tassa di ancoraggio e quella di stanziamento previste, rispettivamente, dagli articoli 1 e seguenti del capo I del titolo I, della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e dell'articolo 7 della legge 6 marzo 1976, n. 51, come sostituito con legge 20 aprile 1978, n. 153;

c) la tassa per la sosta delle navi da pesca in disarmo, prevista dall'articolo 13 della legge 14 maggio 1976, n. 389;

d) i canoni dovuti dalle altre amministrazioni per l'uso dei beni demaniali marittimi nonché quelli relativi alla concessione per l'esercizio dei servizi indicati al precedente articolo 2;

e) i proventi derivanti da sanzioni pecuniarie relative a violazioni commesse in relazione all'uso dei beni demaniali marittimi ed all'esercizio dei servizi di competenza dell'ente, previste dal Codice della navigazione o da altre disposizioni di legge relative a tale materia.

I proventi relativi alla tassa prevista dall'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 117, sono destinati per le finalità stabilite dall'ente e possono essere devoluti, anche parzialmente, al fondo di dotazione previsto dal precedente articolo 3.

Il contributo annuo dello Stato a favore dell'ente previsto dall'articolo 4 del-

la legge 9 luglio 1967, n. 589, modificato con legge 14 agosto 1971, n. 822, e successive modificazioni, è destinato al ripianamento del disavanzo accertato al 31 dicembre successivo all'entrata in vigore della presente legge nella gestione dell'ente, e cessa all'atto del suddetto ripianamento.

I fondi stanziati con leggi dello Stato per la realizzazione di opere marittime e portuali sono amministrati dall'ente.

Per il reperimento dei fondi da destinare all'assolvimento dei propri compiti di istituto, l'ente può ricorrere a mutui, prestiti obbligazionari ed altre operazioni finanziarie, assistiti da garanzia statale o regionale ».